

N. 77293 di Repertorio

N. 16764 di Raccolta

VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

23 dicembre 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitré del mese di dicembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5,

io sottoscritto FILIPPO ZABBAN, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale della riunione del Consiglio di amministrazione della società:

"E-NOVIA S.P.A."

con sede in Milano, Viale Monza n. 259, capitale sociale Euro 353.860,50 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 07763770968, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1980598, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI INNOVATIVA,

le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il sistema di negoziazione multilaterale Euronext Growth Milan – segmento professionale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,

(di seguito anche la "Società" o "Emittente" o "E-Novia")

tenutasi in data 23 dicembre 2025

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori consiliari fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio, in Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione consiliare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

La riunione del Consiglio di amministrazione si è svolta come segue.

Il giorno ventitré dicembre duemilaventicinque, alle ore 15 e 3, assume la presidenza della riunione del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, GIUSEPPE NATALE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione, il quale mi chiede di redigere il verbale della presente riunione, e dichiara:

- che, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, la presente riunione del Consiglio di amministrazione è stata indetta per oggi alle ore 15, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione, bensì con partecipazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale, mediante avviso inviato agli aventi diritto ai sensi di legge e di statuto;

- che per l'organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, l'Amministratore Delegato

Massimiliano Andrea Benci ed i Consiglieri Ervino Riccobon, Giovanni Fassi, Giuseppe Renato Grasso, Francesco Tascione, Mario Quirino Bonomi, Alex Buzzetti, Roberto De Miranda e Vittorio Avogadro di Collobiano;

- che per il Collegio Sindacale sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Martino Vincenti ed i Sindaci Effettivi Paola Mignani e Francesco De Luca;
- che è stata accertata, a cura del Presidente, l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è consentito dall'art. 18 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita la riunione del Consiglio di amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Esercizio della delega ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile conferita dall'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2025 mediante emissione di un prestito obbligazionario fino a un massimo di Euro 2.060.000,00 convertendo in azioni e-Novia S.p.A., e corrispondente aumento di capitale ai sensi dell'art. 2420-ter del codice civile, in via scindibile, da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del codice civile, per un importo massimo pari a Euro 2.060.000,00, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, a servizio della conversione; deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Aperta la seduta,

il Presidente comunica che, in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci del giorno 19 dicembre 2025 (verbalizzata con atto in pari data a rogito notaio Filippo Zabban di Milano, n. 77285/16759 di repertorio, iscritto presso il competente Registro delle Imprese in data 23 dicembre 2025, n. 957781/2025 di protocollo), si intende oggi deliberare l'emissione di un prestito obbligazionario convertendo in azioni della Società.

Quindi il Presidente, in relazione alle assumende delibere, dichiara che:

- il capitale sociale attuale è interamente sottoscritto e versato per Euro 353.860,50 e la Società non versa nelle condizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile,
- che, dal momento che le emettende obbligazioni danno il diritto di acquisire azioni, non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

A questo punto, su invito del notaio, il Presidente del Collegio Sindacale dottor Martino Vincenti si associa alle indicazioni del Presidente in relazione alla disapplicazione dei limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.

Quindi viene presentato agli intervenuti il testo dell'approvando regolamento del prestito intitolato **"REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO DENOMINATO "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028"** e il Presidente dichiara di fare rinvio, in questa sede, ed in relazione alle motivazioni della operazione all'ordine del giorno, a quanto risultante dalla Relazione degli Amministratori predisposta per la predetta assemblea del 19 dicembre 2025.

Ricorda quindi, il Presidente, che – come già indicato durante tale assemblea – dell’operazione all’Ordine del Giorno è stata data comunicazione all’Esperto ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo 12.1.2019, nr. 14 e s.s.m.m., in attuazione della legge 19.10.2017 nr.155 (*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII*), senza che questi abbia effettuato segnalazioni alla Società.

Il Presidente chiede, quindi, al notaio di dare lettura della proposta deliberativa; a tale richiesta aderendo, il notaio dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

*"Il Consiglio di amministrazione di E-NOVIA S.P.A.,
- preso atto di quanto dichiarato dal Presidente,
- in esercizio della delega conferita dall’assemblea straordinaria della
Società in data 19 dicembre 2025 ai sensi dell’articolo 2420 ter del codice
civile,*

DELIBERA

1) di emettere, in via scindibile, entro la data del 31 maggio 2026, un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028" (il "Prestito Obbligazionario Convertendo**"), di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 2.060.000,00 (duemilioni sessantamila virgola zero zero), per massime n. 2.060 (duemilasessanta) obbligazioni convertende ("**Obbligazioni**") del valore nominale di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) ciascuna, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto – e così ai soci e, sulla base del Rapporto di Conversione, quale indicato nel regolamento del prestito di cui infra, ai portatori delle obbligazioni convertende di compendio al corrente "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO ENOVIA 2025-2028" la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2025 - ad un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero), pari al 100% del valore nominale, obbligazioni che, fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento, si convertiranno automaticamente, alla Data di Scadenza, che sarà la data di compimento di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla data di emissione, in azioni ordinarie dell’Emittente di nuova emissione ("**Azioni di Compendio**").**

2) Di approvare in ogni sua parte il regolamento del Prestito denominato "REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO DENOMINATO "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028"" (il "Regolamento**"), presentato nel corso della riunione, che, composto da n. 17 (diciassette) articoli, costituirà allegato al verbale della riunione consiliare, ed ai cui contenuti si fa rinvio, con riserva di completamento dei dati ad oggi non conosciuti.**

3) Di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del Prestito Obbligazionario Convertendo, come sopra deliberato, in via scindibile, per un importo massimo di Euro 2.060.000,00 (duemilioni sessantamila virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di Azioni di Compendio, comunque non superiore a n. 206.000.000 (duecentoseimilioni), che sarà determinato ai sensi del Regolamento; il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e valore nominale unitario di Euro 0,01 (zero virgola zero uno)

cadauna;

- le Azioni di Compendio sono riservate ai sottoscrittori delle Obbligazioni;
- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, è fissato alla Data di Scadenza, non oltre il 31 maggio 2028;
- l'aumento di capitale avrà efficacia anche se parzialmente eseguito.

4) Di approvare l'introduzione di un nuovo ultimo paragrafo dell'articolo 6.1 dello statuto della Società del seguente letterale tenore:

"Il Consiglio di amministrazione della Società in data 23 dicembre 2025 – in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2025 – ha tra l'altro deliberato:

(i) di emettere, in via scindibile, entro la data del 31 maggio 2026, un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028", di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.060.000,00, per massime n. 2.060 obbligazioni convertende (le "**Obbligazioni**") del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto – e così ai soci e, sulla base del Rapporto di Conversione, quale indicato nel regolamento del prestito, ai portatori delle obbligazioni convertende di compendio al corrente "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO ENOVIA 2025-2028" la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2025 - ad un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000,00, pari al 100% del valore nominale, obbligazioni che, fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento, si convertiranno automaticamente, alla Data di Scadenza, che sarà la data di compimento di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla data di emissione, in azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione ("**Azioni di Compendio**");

(ii) di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028", in via scindibile, per un importo massimo di Euro 2.060.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di Azioni di Compendio, comunque non superiore a n. 206.000.000, che sarà determinato ai sensi del Regolamento; il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e valore nominale unitario di Euro 0,01 cadauna;
- le Azioni di Compendio sono riservate ai sottoscrittori delle Obbligazioni;
- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, è fissato alla Data di Scadenza, non oltre il 31 maggio 2028;
- l'aumento di capitale avrà efficacia anche se parzialmente eseguito.".

5) Di dare mandato al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, per provvedere al collocamento del prestito obbligazionario e del relativo aumento di capitale sociale a servizio della conversione, con tutti i poteri all'uopo necessari, curando ogni adempimento anche di carattere informativo eventualmente necessario, determinandone il contenuto in conformità alle deliberazioni assunte, nonché il potere, ove necessario, di

istituire – ai fini dell'esercizio del diritto di opzione – un servizio trattamento resti e di individuare singoli soci e/o obbligazionisti che fossero eventualmente disponibili – se del caso – a rinunciare, nella misura minima necessaria, ai loro diritti di sottoscrizione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di opzione a tutti gli altri soci e/o obbligazionisti, e di determinare l'esatto rapporto di spettanza.

6) Di autorizzare il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, al deposito presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, del testo dello statuto sociale portante l'indicazione aggiornata successiva alla conversione del capitale sociale e del numero delle azioni in circolazione, nonché la modifica ovvero la soppressione della relativa clausola transitoria.

7) Di conferire al Presidente del Consiglio di amministrazione e all'Amministratore Delegato pro tempore in carica, in via disgiunta, ogni più ampio potere per il completamento di ogni attività opportuna o necessaria per dare esecuzione alle delibere di cui sopra, compreso quello di apportare alle stesse quelle modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale eventualmente richieste da Borsa Italiana S.p.A. e dalle Autorità competenti o rese necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese".

Al termine della lettura da parte del notaio, dopo brevi chiarimenti, il Presidente chiede se qualcuno intenda intervenire.

Nessuno intervenendo, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.

Ad esito della votazione, avvenuta mediante dichiarazione orale del voto, il Presidente dichiara approvata all'unanimità degli intervenuti la proposta di delibera di cui è stata data lettura.

Resta pertanto soddisfatta la disposizione dell'articolo 19 del vigente statuto (che richiede il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione intervenuti).

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 15 e 29.

Si allegano al presente verbale a richiesta del Presidente:

- sotto la lettera "A", il Regolamento del prestito;
- sotto la lettera "B", lo statuto sociale modificato secondo quanto deliberato, ai fini del deposito di cui all'articolo 2436, comma sesto, del codice civile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 16 e 24 di questo giorno ventitré dicembre duemilaventicinque.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ed occupa sei pagine sin qui.

Firmato Filippo Zabban

SPAZIO ANNULLATO

REGOLAMENTO DEL
PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO
DENOMINATO
"PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028"

1. **IMPORTO E TITOLI**

- 1.1 Il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "Prestito Obbligazionario Convertendo e-Novia 2026-2028" ("Prestito Obbligazionario Convertendo"), di ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 2.060.000,00, è costituito da massime n. 2.060 (duemilasessanta) di obbligazioni convertende ("Obbligazioni") del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna ("Valore Nominale"), emesse da e-Novia S.p.A. ("e-Novia", la "Società" o l'"Emittente") in data [●] 2026 (la "Data di Emissione"), e da offrirsi in opzione agli aventi diritto, a un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000, pari al 100% del Valore Nominale (il "Prezzo di Emissione"), che si convertiranno automaticamente alla scadenza in azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione ("Azioni di Compendio"), fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento (il "Regolamento"). Alla data di emissione del Prestito Obbligazionario Convertendo, le azioni ordinarie e-Novia, del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna ("Azioni"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, Segmento Professionale ("EGM") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana").
- 1.2 La delibera di emissione delle Obbligazioni è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci di e-Novia in data 19 dicembre 2025 e per gli effetti dell'art. 2420-ter del Codice Civile.
- 1.3 Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e a fronte del rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa.
- 1.4 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrativa Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e delle relative norme di attuazione.
- 1.5 La consegna delle Obbligazioni avviene mediante messa a disposizione dei sottoscrittori (gli "Obbligazionisti" e, ciascuno, un "Obbligazionista") per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrativa di Monte Titoli S.p.A. entro il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo alla Data di Emissione.
- 1.6 I termini e le condizioni del Prestito Obbligazionario Convertendo sono disciplinati nel presente Regolamento.
- 1.7 Nel presente Regolamento:
- per "Giorno Lavorativo" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l'esercizio della loro attività sulla piazza di Milano;
 - per "Data di Conversione" deve intendersi, a seconda dei casi, la Data di Scadenza o la Data di Conversione prima della Scadenza (così come definite, rispettivamente, ai sensi dei successivi Articoli 2.1 e 5.1);
 - per "Revisore" deve intendersi un revisore legale o una società di revisione indipendenti e con comprovata esperienza, iscritti in apposito registro, selezionati da parte del Consiglio di Amministrazione della Società sulla base di minimo due proposte pervenute allo stesso Consiglio di Amministrazione.

2. DURATA

- 2.1 Il Prestito Obbligazionario Convertendo avrà durata dalla Data di Emissione sino al [•] 2028 (incluso) (la "Data di Scadenza"). Esso pertanto ha durata di mesi 24 (ventiquattro) mesi dalla Data di Emissione.
- 2.2 Alla Data di Scadenza le Obbligazioni, qualora non convertite prima della scadenza in Azioni di Compendio ai sensi del successivo Articolo 5 ovvero soggette a rimborso anticipato obbligatorio per cassa ai sensi del successivo Articolo 6, saranno convertite automaticamente in Azioni di Compendio ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 4.

3. INTERESSI

- 3.1 Non è previsto il pagamento di cedole durante la vita delle Obbligazioni, salvo il diritto di cui all'art. 6.

4. CONVERSIONE OBBLIGATORIA ALLA DATA DI SCADENZA

- 4.1 Alla Data di Scadenza le Obbligazioni, qualora non convertite prima della scadenza ai sensi del successivo Articolo 5 ovvero rimborsate anticipatamente ai sensi del successivo Articolo 6, saranno convertite automaticamente in Azioni di Compendio in base al Rapporto di Conversione (come definito sub Articolo 8).

5. CONVERSIONE PRIMA DELLA SCADENZA

- 5.1 Qualora, dopo la Data di Emissione e prima della Data di Scadenza, accada uno dei seguenti eventi:

- (A) i titolari delle azioni dell'Emittente siano destinatari di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio totalitaria promossa sulle Azioni della Società ("OPA");
- (B) venga depositata presso il Registro delle Imprese competente da parte dell'Esperto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" o "CCII"), la relazione finale a seguito della positiva conclusione delle trattative di cui all'art. 23, comma 1, lett. a) CCII, all'interno del procedimento di composizione negoziata della crisi per cui la Società ha depositato istanza in data 17 luglio 2024 ai sensi dell'art. 17, comma 1, CCII ("CNC");
- (C) il Consiglio di Amministrazione di e-Novia accerti che la Società si trovi in una delle condizioni previste dagli articoli 2446 o 2447 del codice civile,

la Data di Scadenza dovrà intendersi come automaticamente anticipata alla data in cui si sia verificato il primo degli eventi di cui alle lettere (A), (B) o (C) che precedono (la "Data di Conversione prima della Scadenza").

- 5.2 In tale ipotesi:

- (A) il verificarsi di uno degli eventi di cui all'Articolo 5.1 determinanti la conversione delle Obbligazioni prima della scadenza (la "Conversione prima della Scadenza") dovrà essere comunicato per iscritto dall'Emittente al Rappresentante degli Obbligazionisti (come definito nel successivo Articolo 13), ove nominato, ovvero agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 16.2, entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dal verificarsi di tale evento;
- (B) la conversione automatica delle Obbligazioni in Azioni di Compendio avrà luogo entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Conversione prima della Scadenza, attraverso la messa a disposizione degli Obbligazionisti delle Azioni di Compendio secondo il Rapporto di Conversione.

6. RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO PER CASSA

6.1 Qualora, dopo la Data di Emissione e prima della Data di Scadenza, accada uno dei seguenti eventi:

- (A) l'archiviazione per insuccesso delle trattative in sede di CNC;
- (B) successivamente alla chiusura della CNC, il Collegio Sindacale e la società di revisione dell'Emittente in sede di approvazione del bilancio annuale o di una relazione finanziaria intermedia (inclusa l'eventuale trimestrale) rilascino un parere negativo sul presupposto della continuità aziendale della Società,

l'Emittente sarà tenuto a procedere, nei limiti di legge, al rimborso anticipato di tutte le Obbligazioni a tale data non ancora convertite, mediante corresponsione ai rispettivi Obbligazionisti di un importo in denaro pari, per ciascuna Obbligazione, a quello risultante dalla seguente formula:

$$Vn / (\text{diviso}) 0,70$$

ove "Vn" indica il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione.

6.2 In tali ipotesi:

- (A) l'Emittente dovrà dare comunicazione per iscritto al Rappresentante degli Obbligazionisti, ove nominato, ovvero agli Obbligazionisti ai sensi del successivo Articolo 16.2, del verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente Articolo 6.1, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data in cui si sia verificato il suddetto evento ("Comunicazione di Rimborso Obbligatorio per Cassa");
- (B) la Data di Scadenza, limitatamente al caso di rimborso anticipato obbligatorio, dovrà intendersi come automaticamente anticipata alla data di accadimento dell'evento;
- (C) il rimborso anticipato delle Obbligazioni mediante pagamento in denaro ai rispettivi titolari del relativo importo determinato ai sensi del precedente Articolo 6.1 avrà luogo, nei limiti di legge, entro il 15° (quindicesimo) Giorno Lavorativo successivo al termine indicato alla precedente lettera (A) (la "Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio per Cassa"), mediante messa a disposizione degli Obbligazionisti dei relativi importi presso i conti correnti bancari comunicati dai rispettivi Obbligazionisti, per mezzo del Rappresentante degli Obbligazionisti, ove nominato, ovvero presso le casse della Società o presso una banca all'uopo incaricata, indicata nella Comunicazione di Rimborso Obbligatorio per Cassa.

7. VALORE DI CONVERSIONE

7.1 Il valore di conversione ("Valore di Conversione"):

- (A) nel caso in cui la conversione avvenga alla Data di Scadenza nell'ipotesi di cui all'Articolo 4, sarà pari al più elevato dei seguenti importi:

- (i) Euro 0,01; e
- (ii) l'importo pari a quello risultante dalla seguente formula:

valore contabile del patrimonio netto di e-Novia come risultante alla fine del mese precedente la Data di Conversione, così come determinato sulla base di documento asseverato redatto da parte di un Revisore tenendo conto dei principi contabili utilizzati dalla Società, dedotto uno sconto pari al 30% ("Patrimonio Netto Scontato") / (diviso) il numero di Azioni in circolazione;

- (B) nel caso in cui la conversione avvenga anteriormente alla Data di Scadenza nell'ipotesi di cui all'Articolo 5.1(A), sarà pari al minore dei seguenti importi:
- (i) il Patrimonio Netto Scontato / (diviso) il numero di Azioni in circolazione; e
 - (ii) l'importo determinato sulla base del prezzo di OPA dedotto uno sconto pari al 30% / (diviso) il numero di Azioni in circolazione;
- (C) nel caso in cui la conversione avvenga anteriormente alla Data di Scadenza nelle ipotesi di cui agli Articoli 5.1(B) e 5.1(C), sarà pari a Euro 0,01.

Nelle ipotesi di cui agli Articoli 9.1(C) e 9.1(D), il Valore di Conversione sarà pari al minore dei seguenti importi:

- (i) il Patrimonio Netto Scontato / (diviso) il numero di Azioni in circolazione; e
- (ii) l'importo determinato sulla base, a seconda del caso, del prezzo dell'aumento di capitale ovvero del valore attribuito alle Azioni nell'ambito dell'operazione di fusione o scissione, dedotto uno sconto pari al 30% / (diviso) il numero di Azioni in circolazione.

- 7.2 Resta fermo che, in tutti i casi di cui ai Paragrafo 7.1(B) e 7.1 ultimo paragrafo che precedono, il Valore di Conversione non potrà in ogni caso essere inferiore ad Euro 0,01.
- 7.3 Alla Data di Conversione le Obbligazioni oggetto di conversione si intenderanno automaticamente estinte.

8. RAPPORTO DI CONVERSIONE

- 8.1 Fermo quanto previsto al successivo Articolo 9, alla Data di Conversione a ciascuna Obbligazione sarà attribuito un numero di Azioni di Compendio calcolato secondo la seguente formula (il "Rapporto di Conversione"):

$$Ac = \frac{Vn}{\text{Valore di Conversione}}$$

dove:

- 8.2 "Ac" indica il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione in sede di conversione, fermo restando che tale numero sarà in ogni caso approssimato al 6° (sesto) decimale;

"Vn" indica il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione;

"Valore di Conversione" indica il valore di conversione determinato ai sensi del precedente Articolo 7, fermo restando che qualora lo stesso risulti ricompreso tra Euro 0,01 ed Euro 0,015, il Valore di Conversione sarà convenzionalmente determinato in Euro 0,01.

- 8.3 Nell'ipotesi in cui, sulla base del Rapporto di Conversione, l'Obbligazionista abbia diritto ad un numero non intero di Azioni di Compendio, l'Emissore corrisponderà l'eventuale differenza in denaro, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 11.

9. AGGIUSTAMENTO DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE IN CONSEGUENZA DI OPERAZIONI STRAORDINARIE

- 9.1 Qualora, nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Conversione, si verifichi uno qualsiasi degli eventi di seguito indicati, il Rapporto di Conversione sarà modificato secondo quanto di seguito previsto. Più precisamente:

- (A) qualora l'Emittente effettui, un raggruppamento o frazionamento di azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione del numero delle Azioni di Compendio da attribuite in conversione a ciascun Obbligazionista;
- (B) qualora l'Emittente delibera un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni ovvero proceda ad una riduzione di capitale per perdite mediante annullamento di tali azioni in ipotesi diverse da quelle di cui gli artt. 2446 e 2447, del Codice Civile, il numero di Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione dovrà essere modificato, in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione, in misura pari al numero di azioni di nuova emissione che sarebbero state assegnate — ovvero che sarebbero state annullate — sulla base della delibera di aumento o riduzione del capitale qualora la Data di Conversione fosse stata antecedente alla data della predetta delibera di aumento o riduzione del capitale sociale. Le disposizioni di cui alla presente lettera (B) non si applicheranno nel caso in cui la riduzione del capitale dell'Emittente sia attuata mediante annullamento di azioni proprie acquistate nel contesto di una o più operazioni di acquisto di azioni proprie da parte dell'Emittente;
- (C) in caso di fusione della Società in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui la Società sia la società incorporante), nonché in caso di scissione, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni della società o delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione, sulla base del relativo rapporto di cambio, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione. Resta inteso che, in tale ipotesi, troverà applicazione quanto stabilito al precedente Articolo 7 ai fini della determinazione del Valore di Conversione;
- (D) qualora l'Emittente delibera un aumento di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant sulle azioni ovvero titoli similari tutti offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione spetterà, agli stessi termini e condizioni, anche a ciascun Obbligazionista sulla base del Rapporto di Conversione. Resta inteso che, in tale ipotesi, troverà applicazione quanto stabilito al precedente Articolo 7 ai fini della determinazione del Valore di Conversione.

9.2 Laggiustamento del Rapporto di Conversione in conformità a quanto sopra indicato sarà effettuato dall'organo competente (eventualmente sulla base della determinazione effettuata dall'Agente per il Calcolo, qualora nominato ai sensi del successivo Articolo 14) e sarà comunicato a ciascun Obbligazionista.

10. TRASFERIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

10.1 Per tutto il periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza, le Obbligazioni non possono essere oggetto di alcun Trasferimento, fatta eccezione per i Trasferimenti:

- (A) per successione *mortis causa*;
- (B) effettuati, in tutto o in parte, in favore di società controllanti, controllate dal o soggette a comune controllo del, l'Obbligazionista ("Affiliata"), fermo restando che nel contratto o atto disciplinante il trasferimento delle Obbligazioni, il venir meno della qualifica di Affiliata in capo all'Affiliata cessionaria, in vigore del presente divieto di Trasferimento, dovrà essere previsto quale evento risolutivo del suddetto Trasferimento, con conseguente obbligo dell'Affiliata cessionaria di ritrasferire immediatamente all'originario Obbligazionista trasferente le Obbligazioni oggetto del Trasferimento;
- (C) di tutte, e non meno di tutte, le proprie Obbligazioni, in favore di società fiduciarie e di ritrasferimento delle predette Obbligazioni da parte delle società fiduciarie medesime in favore dell'originario Obbligazionista;

- (D) effettuati, in tutto o in parte, a favore di un *trust* di cui l'Obbligazionista trasferente sia il disponente e siano beneficiari il coniuge e/o l'ascendente e/o il discendente di primo grado dell'Obbligazionista, da soli o congiuntamente;
- (E) effettuati, in tutto o in parte, in favore di altri Obbligazionisti ovvero di società da questi controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo (Affiliate), fermo restando, in quest'ultimo caso, quanto previsto sub (B).
- 10.2 Ai sensi del presente Articolo 10, per "Trasferimento" si intende qualsivoglia operazione o transazione, a titolo oneroso o a titolo gratuito, il cui effetto o il cui oggetto sia quello di trasferire ad altri, in tutto o in parte, la titolarità delle Obbligazioni, inclusi, in via meramente esemplificativa: (a) qualsiasi forma di vendita (anche se in blocco con altri beni) e qualsiasi altro negozio, (inclusi in via non limitativa, permuta, riporto, conferimento, donazione, trasferimento fiduciario e modifica della titolarità del rapporto sottostante ad un eventuale mandato fiduciario) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento della proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto delle Obbligazioni; (b) l'esecuzione di contratti o accordi che comportino o abbiano ad oggetto il trasferimento, anche transitorio o a termine, in tutto o in parte, di qualsivoglia diritto o interesse, di natura anche non patrimoniale, derivante dalla o comunque connesso alla titolarità delle Obbligazioni; e (c) qualsiasi negozio in forza del quale vengano costituiti gravami sulle Obbligazioni.
11. **FRAZIONI**
- 11.1 Nel caso in cui per effetto di quanto previsto nel precedente Articolo 8 all'Obbligazionista spetti in sede di conversione un numero non intero di Azioni di Compendio, all'Obbligazionista verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e gli verrà riconosciuto dall'Emissente il controvalore in denaro della parte frazionaria calcolato sulla base del prodotto tra il Valore di Conversione e la relativa frazione.
12. **OBLIGHI DELL'EMITTENTE**
- 12.1 Fino a quando vi siano Obbligazioni in circolazione in quanto non convertite e comunque fino alla Data di Scadenza, l'Emissente si impegna a consegnare al Rappresentante degli Obbligazionisti, ove nominato, ovvero agli Obbligazionisti mediante pubblicazione sul sito internet della Società, copia del proprio bilancio consolidato e delle relazioni semestrali (ove predisposte).
13. **ASSEMBLEA E RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI**
- 13.1 Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulle materie previste dalla legge.
- 13.2 L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.
- 13.3 Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti, ivi inclusa la relativa convocazione, le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito Obbligazionario Convertendo, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.
- 13.4 Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile.

13.5 Il Rappresentante Comune degli Obbligazionisti può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Con riferimento alla nomina, le competenze, gli obblighi e i poteri del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2417 e ss. del Codice Civile.

14. AGENTE PER IL CALCOLO

14.1 L'Emittente curerà le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento.

14.2 Ove l'Emittente conferisca ad un soggetto terzo l'incarico di effettuare le verifiche ed i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento (l'"**Agente per il Calcolo**"), tale soggetto agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per gli Obbligazionisti. In caso di conferimento dell'incarico all'Agente per il Calcolo, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

15. REGIME FISCALE

15.1 Alle Obbligazioni si applica il regime fiscale di volta in volta vigente.

15.2 Sono comunque a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse, presenti e future, che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni.

16. VARIE


16.1 La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.

16.2 Ove non diversamente disposto dalla legge, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.e-novia.it.

17. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Le Obbligazioni e il Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana.

17.2 Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni ovvero con il presente Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano, salvo che la Legge disponga inderogabilmente in modo diverso.



SPAZIO ANNULLATO

STATUTO

TITOLO I. DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA

Articolo 1. Denominazione

La società è denominata "**E-NOVIA S.P.A.**".

Articolo 2. Oggetto

2.1 La società ha per oggetto le attività di:

(a) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di sistemi a controllo elettronico nel campo dei sistemi meccatronici e sistemi di interazione uomo-macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilità sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici;

(b) progettazione, realizzazione, vendita e assistenza di programmi informatici dedicati ai sistemi meccatronici e sistemi di interazione uomo- macchina, con particolare riferimento a sistemi di mobilità sostenibile, sistemi per la generazione e la gestione della energia, veicoli, macchine ed impianti industriali, sistemi biomeccanici.

2.2 La società potrà svolgere le predette attività sia direttamente che indirettamente, anche tramite la promozione, la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative ad alto contenuto tecnologico. Nel perseguitamento dell'obiettivo di porsi come "fabbrica di imprese", la società potrà partecipare direttamente e con capitali propri alle suddette imprese oppure promuoverne lo sviluppo ricercando altri partners tecnologici o investitori, anche professionali, e comunque prestando attività di consulenza ed assistenza tanto gestionale e organizzativa quanto informatica e tecnica.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società può compiere non come attività prevalente e non nei confronti del pubblico operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, compreso il rilascio di garanzie, reali o personali, anche a favore di terzi, purché nell'interesse sociale, e inoltre assumere partecipazioni e cointerescenze in altre società o enti aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio.

2.3.1 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815, loro modifiche, integrazioni e sostituzioni, e

comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

Articolo 3. Sede

La società ha sede nel comune di Milano. Potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate, in Italia e all'estero.

Articolo 4. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti.

Articolo 5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore per i loro rapporti con la società è quello che risulta dai libri sociali; i predetti soggetti sono tenuti, al loro ingresso in società o al momento dell'accettazione dell'incarico, a comunicare all'organo amministrativo un indirizzo di posta elettronica.

TITOLO II. CAPITALE, AZIONI, TRASFERIMENTO E RECESSO

Articolo 6. Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 353.860,50 (trecentocinquantatremilaottocentosessanta virgola cinquanta) ed è diviso in numero 35.386.050 (trentacinquemilionitrecentoottantaseimilacinquanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 (zero virgola uno centesimi) cadauna.

L'assemblea straordinaria dei Soci del 9 maggio 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, entro il termine massimo di cinque anni dalla data della detta delibera, tanto a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e ottavo comma, c.c., quanto gratuitamente, per un importo massimo di nominali Euro 21.000,00 (ventunomila), al servizio di uno o più piani di incentivazione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, con facoltà altresì:

- nel caso di aumento a pagamento, di stabilire di volta in volta il numero delle azioni da emettere, il godimento e il prezzo di emissione delle azioni, nonché la porzione di detto prezzo da imputare a capitale, fermo restando che il prezzo di emissione dovrà essere determinato nel rispetto delle prescrizioni di legge;

- nel caso di aumento gratuito, di emettere nuove azioni ordinarie, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, mediante assegnazione di corrispondente importo di utili e/o riserve di utili, quali risultanti dall'ultimo bilancio di volta in volta approvato ai sensi dell'art. 2349 codice civile.

In data 5 agosto 2024, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad emettere, in una o più tranches, entro il termine di 12 mesi dalla delibera, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 4.999.900,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 4.999.900 incluso un eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie.

"Il Consiglio di amministrazione della Società in data 3 febbraio 2025 – in parziale esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 5 agosto 2024 – ha tra l'altro deliberato:

(i) di emettere, in via scindibile, un prestito obbligazionario prededucibile a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028", di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.000.000,00, per massime n. 2.000 obbligazioni convertende del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna (le "Obbligazioni"), da offrirsi in opzione agli aventi diritto, a un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000,00 (pari al 100% del Valore Nominale), che, fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento, si convertiranno automaticamente, alla scadenza, in azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione;

(ii) di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO E-NOVIA 2025-2028", in via scindibile, per un importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di azioni di compendio (le "Azioni di Compendio"), comunque non superiore a n. 200.000.000 (duecentomilioni), che sarà determinato ai sensi del Regolamento; il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e valore nominale unitario di Euro 0,01 cadauna;

- le Azioni di Compendio sono riservate ai sottoscrittori delle Obbligazioni;
- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, è fissato al giorno 31 marzo 2028 o comunque, se precedente, alla Data di Scadenza, come sarà indicata nel Regolamento;
- l'aumento di capitale avrà efficacia anche se parzialmente eseguito;
- è previsto che le Azioni di Compendio saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan – segmento professionale.”.

In data 19 dicembre 2025, l'Assemblea degli azionisti, in sede straordinaria, ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega ad emettere, in una o più tranches, entro il termine di 12 mesi dalla delibera, obbligazioni convertibili e/o convertende in azioni ordinarie per un importo massimo complessivo di Euro 2.060.000,00, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, cod. civ., con conseguente delega ad aumentare il capitale a servizio della conversione, in via scindibile, per un importo massimo pari ad Euro 2.060.000,00 incluso un eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie.

Il Consiglio di amministrazione della Società in data 23 dicembre 2025 – in esercizio della delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 19 dicembre 2025 – ha tra l'altro deliberato:

(i) di emettere, in via scindibile, entro la data del 31 maggio 2026, un prestito obbligazionario a conversione obbligatoria denominato "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028", di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 2.060.000,00, per massime n. 2.060 obbligazioni convertende (le "Obbligazioni") del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, da offrirsi in opzione a tutti gli aventi diritto – e così ai soci e, sulla base del Rapporto di Conversione, quale indicato nel regolamento del prestito, ai portatori delle obbligazioni convertende di compendio al corrente "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PREDEDUCIBILE CONVERTENDO ENOVIA 2025-2028" la cui emissione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2025 - ad un prezzo di emissione unitario pari a Euro 1.000,00, pari al 100% del valore nominale, obbligazioni che, fatto salvo quanto previsto dal relativo regolamento, si convertiranno automaticamente, alla Data di Scadenza, che sarà la data di compimento di 24 (ventiquattro) mesi a far data dalla data di emissione, in azioni ordinarie dell'Emittente di nuova emissione ("Azioni di Compendio");

(ii) di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del "PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTENDO E-NOVIA 2026-2028", in via scindibile, per un importo massimo di Euro 2.060.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di un numero di Azioni di Compendio, comunque non superiore a n. 206.000.000, che sarà determinato ai sensi del Regolamento; il tutto ai seguenti termini e condizioni:

- le Azioni di Compendio avranno le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e valore nominale unitario di Euro 0,01 cadauna;
- le Azioni di Compendio sono riservate ai sottoscrittori delle Obbligazioni;
- il termine finale di sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma 2, del codice civile, è fissato alla Data di Scadenza, non oltre il 31 maggio 2028;
- l'aumento di capitale avrà efficacia anche se parzialmente eseguito.

6.2 Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF").

6.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7. Conferimenti, categorie di azioni, altri strumenti finanziari e finanziamenti

7.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.

7.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

7.3 È consentita, ai sensi dell'Articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, l'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni ordinarie e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede

sociale e pubblicata nel sito internet della Società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

7.4 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, la Società può emettere (i) azioni privilegiate ovvero categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative; (ii) strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile; e (iii) warrant e obbligazioni, anche convertibili in azioni ordinarie o in altre categorie di azioni o in altri titoli ove consentito dalla legge.

7.5 È consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro subordinato della Società e/o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ordinarie ai sensi dell'Articolo 2349, comma 1, del Codice Civile.

7.6 La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile, mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.

7.7 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 8. Trasferimento delle Azioni

8.1 Le azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

8.2 Le azioni ordinarie possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi del TUF, con particolare riguardo all'Euronext Growth Milan (“**EGM**”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”).

Qualora:

a) in dipendenza dell'ammissione all'EGM o anche indipendentemente da ciò le azioni della Società risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF; o

b) l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari determini per la Società – secondo la legge pro tempore

vigente – la qualifica di società che fa ricorso al capitale di rischio ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile,

troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile e dal TUF, nonché dalle ulteriori fonti legislative e regolamentari, nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadrono automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

8.3 Il verificarsi delle circostanze di cui al precedente Articolo 8.2 è attestata dal consiglio di amministrazione con delibera assunta con le maggioranze di legge. In caso di omissione del consiglio di amministrazione, il verificarsi del presupposto è attestato dal collegio sindacale con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione, disgiuntamente, ha facoltà di depositare presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'Articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con l'eliminazione delle clausole dello statuto eventualmente decadute.

Articolo 9. Recesso

9.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.

9.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

9.3 Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'Articolo 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

TITOLO III. IDENTIFICAZIONE DEGLI AZIONISTI, OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO, PARTECIPAZIONI SIGNIFICATIVE E REVOCA

Articolo 10. Identificazione degli azionisti

10.1 La Società, ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF, può richiedere agli intermediari, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni ordinarie in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

10.2 La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“**Consob**”) con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell’Articolo 147-ter del TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull’EGM, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salvo diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l’avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

Articolo 11. Offerta pubblica di acquisto e/o di scambio

11.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la “**Disciplina Richiamata**”), limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti EGM**”).

11.2 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

11.3 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

11.4 Gli obblighi di cui all'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applicano sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM, ovvero, ove antecedente, fino al momento in cui la società mantenga la qualifica di PMI (come di volta in volta definita dal TUF).

Articolo 12. Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

12.1 A partire dal momento in cui le azioni ordinarie sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

12.2 In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti Consob**”), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra: (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

12.3 Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui la fattispecie non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

12.4 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'Articolo 108, commi 1 e 2, del TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 13. Partecipazioni Significative

13.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, è applicabile la disciplina – come richiamata dal Regolamento Emittenti EGM – relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob tempo per tempo vigenti e (la “**Disciplina sulla Trasparenza**”).

13.2 Il socio che venga a detenere azioni ordinarie ammesse alla negoziazione sull'EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti EGM (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3 Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” come definito nel Regolamento Emittenti EGM, che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti EGM.

13.4 L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.5 La comunicazione di cui sopra deve identificare il titolare della Partecipazione Significativa, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la propria partecipazione ha subito un aumento ovvero una riduzione, in aggiunta a quant'altro previsto ai sensi della disciplina richiamata. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione.

13.6 Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui ai precedenti paragrafi, il diritto di voto inherente le azioni ordinarie per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.

13.7 In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante

della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

13.8 Il consiglio di amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 14. Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Euronext Growth Advisor (l'"EGA") e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emissori EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

TITOLO IV. AMMINISTRAZIONE

Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, variabile da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici), secondo quanto deliberato dall'assemblea.

15.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

15.3 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di eleggibilità e di permanenza nella carica di cui all'articolo 2382 del Codice Civile e i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) amministratore, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'Articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Articolo 16. Nomina degli amministratori

16.1 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui agli Articoli seguenti.

16.2 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

16.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

16.4 Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come amministratori indipendenti e (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

16.5 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

16.6 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti Articoli si considera come non presentata.

16.7 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

16.8 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale di consiglieri da eleggere:

- (i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci (la **"Lista di Maggioranza"**) saranno tratti, e risulteranno eletti nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati nel numero determinato dall'assemblea, tranne: (a) 2 (due) in caso di consiglio composto da 7(sette) membri, 9 (nove) membri o 11 (undici) membri (b) 3 (tre) in caso di consiglio composto da 13 (tredici) membri o 15 (quindici) membri;
- (ii) dalla lista risultata seconda per numero di voti ottenuti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, saranno tratti, e risulteranno eletti, tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella lista stessa, i rimanenti componenti del consiglio di amministrazione.

16.9 Qualora, a seguito dell'applicazione della procedura descritta al precedente Articolo 16.8, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, il candidato non in possesso dei requisiti di indipendenza eletto come ultimo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista dotato dei requisiti di indipendenza richiesti dal presente statuto e dal Regolamento Emissenti EGM ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. Di tale procedura si farà applicazione sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i sopra indicati requisiti.

16.10 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

16.11 In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

16.12 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

16.13 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

16.14 È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione ai sensi del successivo Articolo 16.17.

16.15 La perdita da parte di un amministratore indipendente dei relativi requisiti comporta la sua cessazione dalla carica soltanto se in virtù di ciò viene meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto.

16.16 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui all'Articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora venga a mancare un amministratore indipendente, e in virtù di ciò venga meno il numero minimo degli amministratori indipendenti stabilito dal presente statuto, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come richiamati dal precedente Articolo 15.3.

16.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente statuto e dal Regolamento Emittenti EGM. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

16.18 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla sua ricostituzione.

Articolo 17. Presidente, organi delegati, comitati e rappresentanza sociale

17.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il presidente che dura in carica per l'intera durata del mandato del consiglio. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio di amministrazione può altresì nominare un vice-presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente.

17.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più comitati esecutivi, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

17.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare e revocare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare institori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

17.4 Il consiglio di amministrazione può istituire e nominare comitati con funzioni propositive, istruttorie, consultive e/o di coordinamento e/o controllo (tra cui, a mero titolo esemplificativo, un comitato di investimento e un comitato scientifico), di cui possono far parte, oltre agli amministratori, anche dirigenti e dipendenti della Società o soggetti terzi, determinandone le competenze, gli eventuali poteri e retribuzione ed approvando, se del caso, un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

17.5 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché, se nominato, al vice-presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

17.6 Salvo diversa espressa deliberazione da parte del consiglio di amministrazione all'atto del conferimento della delega, la rappresentanza legale spetta ai soggetti di cui al precedente Articolo 17.5 in via disgiunta l'uno dall'altro.

Articolo 18. Convocazione e adunanze

18.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito, ogni volta che il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice-presidente ovvero l'amministratore delegato (ove nominati), lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) consiglieri in carica o dal collegio sindacale.

18.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente ovvero dall'amministratore delegato (ove nominati), con avviso da inviarsi – mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica – al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica ovvero ove siano presenti la maggioranza sia degli amministratori sia dei sindaci in carica e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

18.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audio conferenza o video conferenza, a condizione che sia consentito: (i) al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

18.4 Nel caso in cui la riunione del consiglio di amministrazione si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

18.5 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice-presidente, dall'amministratore delegato (se nominati) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Articolo 19. Poteri e deliberazioni

19.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti

gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea.

19.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'Articolo 2365, comma 2, del Codice Civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; (iii) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (iv) riduzione del capitale a seguito di recesso; (v) adeguamento del presente statuto a disposizioni normative; (vi) fusioni e scissioni, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile. Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere ogni deliberazione concernente l'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant a seguito di procedimento indiretto ovvero qualora la conversione o l'opzione di acquisto e/o sottoscrizione riguardi azioni proprie della Società ovvero già in circolazione.

19.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

19.4 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Articolo 20. Remunerazione

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa, nonché un gettone di presenza ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'Articolo 2389, comma 2, del Codice Civile.

20.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

TITOLO V. ASSEMBLEA

Articolo 21. Competenze e maggioranze

21.1 L'assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a essa riservate dalla legge, dai regolamenti – ivi incluso il Regolamento Emissenti EGM – e dal presente statuto.

21.2 Le deliberazioni dell’assemblea, prese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

21.3 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su EGM, l’assemblea ordinaria è altresì competente ad autorizzare, ai sensi dell’Articolo 2364, comma 1, n. 5), del Codice Civile, le seguenti decisioni dell’organo amministrativo:

- (i) acquisizioni che realizzino un “*reverse take over*” ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;
- (ii) cessioni che realizzino un “*cambiamento sostanziale del business*” ai sensi del Regolamento Emittenti EGM; e
- (iii) richiesta di revoca dalla negoziazione sull’EGM delle azioni ordinarie, ai sensi dell’Articolo 14 del presente statuto.

21.4 L’assemblea si costituisce e delibera in più convocazioni, con le maggioranze richieste dalla legge, fermo restando quanto previsto agli Articoli 14 e 26.3.

Articolo 22. Convocazione

22.1 L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall’Articolo 2364, comma 2, del Codice Civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

22.2 L’assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell’Unione Europea o in Svizzera o nel Regno Unito o anche in sola modalità telematica, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell’avviso di convocazione.

22.3 L’assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la seduta in prima convocazione, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e, ove previsto nella normativa primaria e secondaria vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani a diffusione nazionale “MF-Milano Finanza”, “Italia Oggi”, “Il Sole24ore”, “Il Giornale”, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

22.4 I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell’assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l’integrazione delle materie da trattare, indicando, nella

domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato, con le medesime modalità con cui è stato pubblicato l'avviso di convocazione, al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

22.5 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 23. Intervento, voto, svolgimento e verbalizzazione

23.1 Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

23.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata dall'intermediario abilitato sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (c.d. record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Le comunicazioni effettuate dall'intermediario abilitato devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento. Resta ferma la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

23.3 Coloro ai quali spetta il diritto di intervento possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società

anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. La Società ha facoltà, ove consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega ai sensi dell'Articolo 135-*undecies* del TUF e delle disposizioni di cui al Regolamento Emittenti Consob. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea. Non possono essere designati né membri degli organi amministrativo o di controllo o i dipendenti della Società, né società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti di queste.

23.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con (a) l'intervento esclusivo, ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del TUF, del rappresentante designato di cui all'art. 135- *undecies* del TUF, se così previsto dal consiglio di amministrazione nell'avviso di convocazione e/o (b) intervenuti dislocati in più luoghi, contigi o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; e (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Al rappresentante designato sopra previsto potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4 TUF.

23.5 Nel caso in cui l'assemblea si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

23.6 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice-presidente o, in assenza o impedimento, da una persona designata a tal fine dalla maggioranza dei presenti. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

23.7 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato su sua proposta a maggioranza degli intervenuti. Nelle assemblee straordinarie e, in ogni caso, quando il presidente lo ritenga

opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato a tal fine dal presidente.

23.8 Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constatare mediante verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

TITOLO VI. COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Articolo 24. Collegio sindacale

24.1 La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e operanti a norma di legge.

24.2 I sindaci devono possedere i requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità e indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF.

24.3 La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

24.4 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di diritti di voto che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto al momento di presentazione della lista. Ciascun socio nonché (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti a uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile, può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri soci, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati.

24.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

24.6 Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere in numero non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere ed essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita

dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla legge e dal presente statuto, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'Articolo 148, comma 4, del TUF, oltre all'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società terze. I candidati per i quali non sono osservate le regole del presente statuto non sono eleggibili.

24.7 Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

24.8 La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

24.9 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'assemblea.

24.10 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti;

(ii) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà tratto, e risulterà eletto tenuto conto dell'ordine progressivo contenuto nella relativa sezione della lista, 1 (uno) sindaco effettivo cui spetta la carica di presidente del collegio sindacale.

24.11 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

24.12 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

24.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'Articolo 2368 del Codice Civile e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci

supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

24.14 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto.

24.15 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

24.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

24.17 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

24.18 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia consentito: (i) al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione.

24.19 Nel caso in cui la riunione del collegio sindacale si tenga in audio o video conferenza, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante.

Articolo 25. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Articolo 26. Operazioni con parti correlate

26.1 Il consiglio di amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

26.2 Ai fini di quanto previsto nel presente statuto, per la nozione di “*operazioni con parti correlate*”, “*operazioni di maggiore rilevanza*”, “*comitato degli amministratori indipendenti*”, “*presidio equivalente*”, “*soci non correlati*” etc. si fa espressamente riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la “**Procedura**”) e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate e gestione dei conflitti di interesse.

26.3 Anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea, ai sensi dell'Articolo 2364, primo comma, n. 5), del Codice Civile. Fermi restando i quorum previsti dall'Articolo 21 del presente statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e dalla Procedura. In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedisce solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto.

26.4 La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, ove consentito, che in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti e/o nella Procedura, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

TITOLO VIII. BILANCIO, UTILI, SCIOLGIMENTO E RINVIO

Articolo 27. Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedito almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deliberato.

Articolo 28. Acconti sui dividendi

Il Consiglio di Amministrazione, ove ne ricorrono i presupposti di legge, ha la facoltà di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le forme previste dalla legge stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili cadono in prescrizione a favore della Società.

Articolo 29. Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e la liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 30. Foro Competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti tra la Società, i soci e i membri degli organi sociali il foro competente è quello di Milano.

Articolo 31. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente contemplato nello statuto sono richiamate le norme di legge.

Firmato Filippo Zabban

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo
ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

In bollo: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.

In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.

In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.

Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce